

# AVVISO RILASCIO CERTIFICATI

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000) ne consegue che gli uffici comunali "anagrafe" possono rilasciare i certificati solo ad uso privato.

**Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia etc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (euro 16,00) e dei diritti di segreteria.**

Possono essere rilasciati in esenzione d'imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972) e successive modifiche.

**NON SI APPLICA LA MARCA DA BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI PER:**

- associazioni sportive
- separazioni e divorzio
- notifica (risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 24/E del 18 aprile 2016)
- adozione
- ricorsi in materia di lavoro
- enti e associazioni assistenziali (Caritas)
- Tribunale (es. cause penali, casi della tabella B)
- amministratori di sostegno
- candidati alle elezioni

Chi ritiene di aver diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

**NOTE: l'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 2 del D.P.R. 26/10/1972, nr. 642 stabilisce che sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.**

## AUTOCERTIFICAZIONI

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con 'istituzioni private': banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai: infatti con la modifica apportata dall'art. 30 bis del decreto legge nr. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) all'art. 2 del D.P.R. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) **anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.**

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.